

REP. N.

00129

REGIONE PIEMONTE

del

14 MAG. 2015

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEL  
DIRETTORE GENERALE DELL'ASL AL


Premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. 40-1368 del 27.04.2015 ha nominato il dr. GENTILI Gilberto Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale AL e che il medesimo, conscio delle responsabilità e dell'impegno che il mandato affidatogli comporta, dichiarando l'insussistenza di situazioni ostative, ha accettato l'incarico di cui trattasi come risulta dall'allegato 2 al presente contratto;

richiamati:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e



s.m.i., recante "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali";

la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";

la legge regionale 6 agosto 2007 n. 18, recante "Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale";

la DGR n. 11-1321 del 20.04.2015, inerente la determinazione dei contenuti normativi ed economici del contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

TRA

la Regione Piemonte, (in prosieguo Regione) in persona dell'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed Edilizia sanitaria, dr. Antonino Saitta nato a Raddusa (CT) il 15.07.1950, domiciliato per gli effetti del presente contratto in Torino, Corso Regina Margherita n. 153 bis, demandato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della DGR n. 40-1368 del 27.04.2015

E

Il dr. GENTILI Gilberto, (in prosieguo Direttore generale) nato a Fossombrone (PU), il 06.08.1958,



residente in Senigallia v. Bellini n. 8, domiciliato  
per la carica presso la sede legale dell'Azienda  
sanitaria locale AL,

si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1. Conferimento incarico).**

1. La Regione conferisce al dr. GENTILI Gilberto  
l'incarico di Direttore generale dell'Azienda  
sanitaria locale AL (in prosieguo Azienda).

2. L'incarico è conferito per la durata di anni 3,  
decorrenti dal 11.05.2015.

3. Eventuali dimissioni anticipate dovranno essere  
comunicate dal Direttore generale all'Assessore  
alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed  
Edilizia Sanitaria a mezzo di lettera  
raccomandata, con preavviso di almeno 90 giorni.

4. La Regione si riserva la facoltà di variare  
l'azienda d'assegnazione del Direttore generale  
senza che la mobilità interaziendale modifichi la  
durata e le altre condizioni del presente  
contratto, fatto salvo, se del caso, l'adeguamento  
del corrispettivo di cui all'art. 8. La mancata  
accettazione della nuova azienda di assegnazione  
costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo  
12, comma 3, lett. c) della l. r. n. 10/1995.

5. Entro diciotto mesi dalla nomina il Direttore




generale dovrà produrre il certificato di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 3 bis, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e s. m. i.

**Articolo 2. Oggetto della prestazione).**


1. Il dr. GENTILI Gilberto si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite, da norme nazionali o regionali, al Direttore generale dell'Azienda sanitaria, e con l'assunzione dei poteri di gestione dell'Azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti regionali o nazionali, si accolla ogni responsabilità connessa.

2. Il Direttore generale - attraverso la gestione delle risorse organizzative, proprie dell'Azienda e di quelle messe a disposizione dalla Regione, in base agli indirizzi di programmazione emanati dalla stessa e dallo Stato - nell'espletamento del mandato, concorre alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute e d'assistenza sanitaria, sulla base dei livelli fissati dalla Regione e dallo Stato.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Direttore generale è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia,



imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di corretta gestione economica delle risorse. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali, l'equilibrio economico-finanziario aziendale. Il suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile ed il suo rispetto è periodicamente verificato dalla Regione.




**Articolo 3. (Obiettivi di nomina)**

1. L'allegato 1 al presente contratto definisce, in applicazione dell'art. 3 bis, commi 5 e ss. del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati al direttore generale, anche di natura interaziendale, il cui raggiungimento, unitamente alla verifica sui risultati aziendali conseguiti, verrà valutato nei termini e per le finalità di cui allo stesso art. 3 bis.

**Articolo 4. (Obblighi di fedeltà ed esclusività).**

1. Il Direttore generale si impegna a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno esclusivo; è preclusa la sussistenza di ogni altro rapporto



di lavoro, dipendente o autonomo. In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interessi.


2. Il Direttore generale, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

**Articolo 5. (Obblighi di riservatezza).**

1. Il Direttore generale - nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché alla legge regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

**Articolo 6. (Obblighi di informazione).**

1. Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Azienda dalla



normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste.

2. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c), della l. r. n. 10/1995.

**Articolo 7. Obblighi in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria).**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001, e modificato dall'art. 3, comma 168, della legge n. 350/2003, il Direttore generale è tenuto all'attuazione, nell'acquisto di beni e servizi, dei principi di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché all'utilizzo degli altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

2. Per quanto attiene la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria, il direttore

generale è altresì tenuto all'osservanza delle prescrizioni, di cui all'art. 15, comma 13, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, nonché di tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c), della l. r. n. 10/1995.

#### **Articolo 8. (Corrispettivo).**

1. Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale, al lordo di oneri e ritenute di legge, è determinato, per l'intera durata dell'incarico, in €. 121.884,00 (Euro centoventunomilaottocentottantaquattro/00) annui.

Il compenso stabilito viene corrisposto in dodici quote mensili, autonome e posticipate, di pari ammontare.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1, fatte salve eventuali successive determinazioni, è definito in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 61 comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti




per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

3. Il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnicomprendività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Direttore generale sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Con la sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.

4. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta al Direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di prima fascia.

5. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € 5.164,00, quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse



al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'azienda sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive, potendosi, al più, frazionare il rimborso annualmente spettante nei confronti di singole iniziative formative distribuite su più annualità, nell'ambito di un percorso formativo unitario. Resta fermo, in tale ultima ipotesi, l'ammontare massimo del contributo riconoscibile per ciascuna annualità.

**Articolo 9. (Integrazione al trattamento economico).**

1. La Regione Piemonte stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali e/o interaziendali di salute e assistenziali, il cui raggiungimento denoti significativi risultati di miglioramento gestionale.
2. Il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e la realizzazione degli obiettivi



assegnati al Direttore generale (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché il rispetto dei vincoli di bilancio, potranno determinare la corresponsione, da parte dell'Azienda, a titolo di integrazione del trattamento economico, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento della somma indicata al I comma dell'articolo 8.

#### Articolo 10. (Tutela legale)

1. L'azienda sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal direttore generale in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.

2. L'azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al direttore -



amministrativo o sanitario - più anziano, il quale, a tali fini, sostituisce il direttore generale.

3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del direttore generale.

**Articolo 11. (Clausole risolutive espresse).**

1. Le parti convengono che, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il contratto è risolto nei seguenti casi:

a. accertata non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina, ai sensi dell'articolo 11 della l. r. n. 39/1995;

b. accertata violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4;

c. decadenza automatica del Direttore generale, ai sensi dell'art. 52 comma 4 lett. d della l.



289/2002, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda, da accertare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'Intesa 23 marzo 2005;

d. decadenza automatica a seguito della nomina, da parte del Consiglio dei Ministri, di un commissario ad acta, nel caso di mancata presentazione del Piano di rientro o di riscontro negativo al medesimo, in applicazione dell'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;

e. modificazioni che comportino la soppressione dell'Azienda sanitaria cui il Direttore generale è preposto ovvero approvazione di una diversa definizione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie che incida sull'ambito territoriale dell'Azienda cui è preposto il Direttore Generale;

f. decadenza automatica a seguito dell'accertamento, da parte della Regione, del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7 bis, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

Articolo 12. (Altre cause di risoluzione).



1. Il contratto è altresì risolto nei seguenti casi:

a. adozione della deliberazione regionale di non conferma dell'incarico a seguito della verifica di cui all'articolo 3, effettuata ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

b. dichiarazione di decadenza ai sensi dei commi 3, lettere a), c) e d), e 4 dell'articolo 12 della l. r. n. 10/1995 e s.m.i.;

c. dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 39/1995 e s.m.i.;

d. sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

e. intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinati al presente contratto, ovvero quando l'Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto di nomina;

f. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali.

g. Nei casi di risoluzione del contratto previsti dall'art. 11, nonchè dal presente articolo, nulla è dovuto al direttore generale a titolo di indennizzo per la risoluzione stessa.



**Articolo 13. (Oneri e spese contrattuali).**

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Direttore generale.

2. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente contratto sono posti a carico del bilancio dell'Azienda sanitaria regionale cui il Direttore è preposto.

**Articolo 14. (Norme applicabili e foro competente).**

1. Le premesse e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Per quanto non espressamente previsto o non regolato dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. o dalla l. r. n. 10/1995, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2230 e seguenti del codice civile.

2. Foro competente è quello di Torino.

Letto, condiviso e sottoscritto in n. 2 originali.

Torino, li 30.04.2015



**REGIONE PIEMONTE**

Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed Edilizia sanitaria

Antonino SAITTA





Il dott. GENTILI Gilberto



Ai sensi del II comma dell'articolo 1341 del Codice civile il dr. GENTILI Gilberto dichiara di approvare espressamente le clausole previste dai seguenti articoli: 1; 2 comma 3; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13.

Il dott. GENTILI Gilberto





Allegato 1 al contratto



Azienda sanitaria locale AL

Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di  
nomina

(art. 3 bis, commi 5 e ss. d. lgs n. 502/1992 e s.m.i.).

1. Adeguamento della Rete Ospedaliera. Completa attuazione, con riferimento all'Azienda di competenza, e in integrazione con le altre Aziende presenti nell'area omogenea di afferenza, degli obiettivi deliberati dalle DGR 1-600/2014 e 1-924/2015 (e future integrazioni e modifiche come da cronoprogramma presente nella DGR 1-924/2015) in merito alla rimodulazione della rete ospedaliera, nei termini di efficienza, appropriatezza ed equità, con particolare riferimento alla rideterminazione del numero di discipline e relativi posti letto come specificato negli allegati alle succitate delibere.

2. Prestazioni ambulatoriali. Sviluppo della rete relativa alle prestazioni ambulatoriali secondo una logica di appropriatezza e nella prospettiva di integrazione ospedale/territorio e di area omogenea, anche ai fini del miglioramento delle liste di attesa.



3. Riqualificazione rete territoriale. Completa attuazione, con riferimento all'Azienda di competenza, e in integrazione con le altre Aziende presenti nell'area omogenea di appartenenza, degli obiettivi previsti dalla DGR 1-600/2014 "linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale" e dai futuri provvedimenti giuntali in materia di riqualificazione della rete territoriale, con particolare riferimento alla Continuità Assistenziale.

4. Equilibrio Economico-Finanziario. Obiettivo da perseguire attraverso:

a. Il monitoraggio attivo del contenzioso in essere al fine di gestire efficacemente l'eventuale rischio di soccombenza.

b. La progressiva riduzione nel triennio, in un intervallo compreso tra il 15% e il 40% secondo le percentuali definite dagli obiettivi fissati annualmente dalla Regione anche ai fini dell'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico, della quota di FSR assegnata a titolo di riequilibrio programmato, come previsto dalla DGR 38-812/2014 e aggiornato dalla DGR 16-1310/2015, integrata dal risultato economico del bilancio di




esercizio 2014 al fine di perseguire l'obiettivo di pareggio sostanziale di bilancio aziendale. Per le Aziende già in equilibrio di bilancio l'obiettivo è da intendersi in termini di mantenimento. Gli obiettivi di razionalizzazione, nei termini di efficienza, appropriatezza ed equità, dovranno essere preventivamente concordati con la Regione in sede di definizione degli accordi ai sensi dell' art. 8 quinquies, comma 2, del d. lgs. n. 502/1992 e in sede di bilancio preventivo economico da predisporli ai sensi dell'art. 25 d. lgs. 118/2011. Le risorse che verranno liberate saranno finalizzate prevalentemente per investimenti e progetti di rilevanza strategica regionale e/o per area omogenea.

5. Realizzazione e implementazione del Programma delle attività territoriali-distrettuali (PAT)

Il Programma, di durata coincidente con quella del P.S.S.R., predisposto dal Distretto, deve essere aggiornato ogni anno contestualmente alla definizione del bilancio, ed essere redatto secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3-quater del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Il PAT, definito sulla base di uno schema-tipo



regionale (da approvarsi con apposito provvedimento), individua gli obiettivi da perseguire, in attuazione delle strategie aziendali, come stabiliti nei relativi atti di programmazione regionale da emanarsi entro il 30/06/2015 con DGR.

Sulla base del fabbisogno rilevato nell'area di riferimento, saranno definite le attività da svolgere per conseguire tali obiettivi e la relativa distribuzione delle risorse assegnate in una logica di efficienza, appropriatezza ed equità.



Il PAT individua inoltre, sulla base di indicatori misurabili definiti a livello regionale, in allegato al suddetto schema tipo, le modalità di verifica e valutazione degli effettivi risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, al fine di rendere possibili periodici riadeguamenti delle attività.

6. Piano Regionale di Prevenzione. Attuazione, con riferimento all'Azienda di competenza, e in integrazione con le altre Aziende presenti nell'area omogenea di afferenza, di tutti i macro-obiettivi e di tutti gli obiettivi centrali del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018,



approvato con DGR 40-854 del 29/12/2014 di recepimento del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, nel rispetto dei criteri e delle scadenze previste dal documento per la valutazione dei Piani della Prevenzione approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 25 marzo 2015 - Rep atti CSR/56.

Nello specifico occorre adottare annualmente il piano locale della prevenzione in coerenza con gli indirizzi del Piano Regionale e nel rispetto dei tempi e delle regole per la valutazione finalizzata alla certificazione del Piano regionale da parte del Ministero della Salute.



Allegato 2 al contratto

DICHIARAZIONE

In relazione alla D.G.R. n. 40-1368 del 27.04.2015 di nomina del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale AL, il sottoscritto dr. GENTILI Gilberto nato a Fossombrone (PU) il 06.08.1958 dichiara:

- a. di essere in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di Azienda sanitaria regionale, come da curriculum agli atti della Regione, sottoscritto e datato 12.11.2014;
- b. l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di direttore generale di cui all'art. 3, comma 11, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- c. di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014 convertito, con modificazioni dalla l. n. 114/2014.

Dichiara inoltre l'insussistenza delle cause d'incompatibilità, inconfiribilità, ostative alla nomina od alla prosecuzione dell'incarico di cui:

- o all'articolo 3 bis, comma 10, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- o all'articolo 66, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;



o agli articoli 13 e 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i.;

o al d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;


o agli articoli 3, comma 1 lett. e, 5,8,10,14, del d. lgs. 08 aprile 2013, n. 39.

Dichiara altresì:

o di accettare la nomina a Direttore generale dell'Azienda sanitaria alle condizioni tutte stabilite dalla sopra citata deliberazione di nomina impegnandosi, in particolare, a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno esclusivo, e, con l'assunzione dei poteri di gestione, di accollarsi ogni responsabilità connessa, disciplinata da norme di legge o di regolamento o prevista da atti di programmazione o di indirizzo regionali, nazionali o aziendali;

o di rinunciare ad eventuali atti ed azioni giudiziarie nei confronti della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie regionali del Piemonte tutte, per pretese sostanziali relative a precedenti incarichi di direttore generale, commissario, direttore sanitario o amministrativo svolti presso aziende sanitarie regionali del Piemonte;

o di impegnarsi alla trasmissione al Presidente del



Consiglio regionale delle informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012 ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituti controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione"), nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 08/02/2013;

o di impegnarsi altresì, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del citato D. lgs. n. 39/2013, a presentare annualmente una dichiarazione inerente l'insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo.

Con riferimento all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2013 e s.m.i., dichiara di essere stato adeguatamente informato in merito ai diritti ed all'utilizzo dei propri dati personali, che la Regione Piemonte tratterà anche con mezzi informatici, esclusivamente per i fini connessi al procedimento di cui trattasi.

Con riferimento alla legge n. 241/1990 e s.m.i.,






nonché alla legge regionale n. 14/2014, dichiara di essere stato adeguatamente informato circa il procedimento di verifica inerente la veridicità delle dichiarazioni rese, che sarà intrapreso ai sensi del Capo V del DPR n. 445/2000, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni - di cui al successivo Capo VI del DPR cit. - previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di falsità in atti.

Torino li 30.04.2018

FIRMA DEL DICHIARANTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

